

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 13 settembre 1895, *Pres. BIANCHI P., Est. IMPERATRICE; Ministero del tesoro (Avv. erar. PAOLUCCI) c. Comune di Rozzano.*

Spese di ricovero — Rimborso — Ripartizione e liquidazione — Termine — Azione di rimborso — Prescrizione (R.D.19 novembre 1889 sulle spese di ricovero, art.24, 25).

Per la liquidazione e ripartizione delle spese di ricovero degli indigenti inabili al lavoro che deve farsi alla fine di ogni anno dall'Intendente di finanza, non è stabilito alcun termine perentorio, e il diritto di rimborso non si estingue che con la prescrizione ordinaria.

Conseguentemente lo Stato può esercitare la sua azione di rimborso contro gli enti interessati anche dopo l'approvazione dei bilanci consuntivi dell'anno in cui le spese di ricovero furono erogate, facendone gravare il rimborso sui bilanci successivi. (1)

La Sezione, ecc. (*Omissis*) — Considerato che la ragione del decidere dell'impugnata pronuncia riesce sostanzialmente a creare una pena di decadenza, la quale, mentre non è ammissibile coi principi generali del diritto civile e procedura, è assolutamente respinta dalle parole e dallo spirito del decreto 19 novembre 1889 che regola la materia.

Dopo essersi stabilito dall'art.24 di esso l'obbligo dello Stato verso i Luoghi di ricovero, salvo la rivalsa a carico degli enti obbligati, l'art.25 dispone soltanto che alla fine di ogni anno l'Intendente di finanza divenga alla liquidazione e riparto di tale rimborso, ed alle comunicazioni delle relative deliberazioni agli enti suddetti tenuti al rimborso, ai quali l'art.26 accorda il diritto al reclamo; ma alle dette operazioni non è assegnato alcun termine perentorio, e quindi sarebbe incivile il supporre una clausola di decadenza fino a quando non si verificchino le ordinarie prescrizioni del diritto a ripetere.

Lo stesso art.25 razionalmente include il concetto che la liquidazione debba seguire la chiusura dell'anno, esplicando più che un precetto, una ragione di ordinaria opportunità in correlazione del principio normale che i rimborsi in parola pesassero sui bilanci del tempo cui si riferisce la spesa di ricovero. Ma la detta ragione di opportunità non esclude i possibili eventi in contrario, coordinati alle più lunghe indagini occorrenti per assodare dopo l'approvazione dei bilanci consuntivi, su quali dei diversi enti designati dalla legge di pubblica sicurezza dovesse ricadere l'obbligo del rimborso; onde la giurisprudenza ha ammesso esperibile l'azione di pagamento anche sui bilanci successivi all'anno della erogazione pel ricoverato.

Nè il ritardo di liquidazione riesce ad offendere, come si afferma dalla decisione impugnata, le garanzie dipendenti dagli art.8 e 13 del decreto in esame, imperocché il diritto a promuovere la verifica delle condizioni dei ricorrenti (art.8) e gli effetti della trasmissione dell'elenco e delle giornate di presenza (art.13) vanno esplicati, ove del caso, dietro la comunicazione dell'ordinanza di ricovero agli enti interessati, e però sono regolati da un procedimento anteriore alla liquidazione di riparto, ed anche indipendentemente da reclami avverso di quest'ultima; ciò è confermato dal caso concreto, in cui non si solleva alcuna eccezione d'offesa ai precennati art.8 e 13 del decreto.

Considerato che mentre tali osservazioni sono sufficienti a toglier di mezzo la impugnata pronuncia, trovandosi dall'art.25 della legge sul Consiglio di Stato investita la Sezione anche della cognizione del merito, il reclamo del Comune di Rozzano si appalesa apertamente infondato, giacché non è attendibile la dedotta soddisfazione relativa, all'Astolfi, la quale riguarda un altro periodo di ricovero; non si è giustificato pel Bonagli il domicilio di soccorso a Milano, che neppure l'autorità prefettizia ha potuto accertare; ed infine nulla si deduce circa l'insostenibilità del rimborso, che invece si vede accettato e

soddisfatto, e per somma maggiore, in base dell'altra liquidazione 20 maggio 1893 per un trimestre posteriore a quello di cui si contende.
Per questi motivi, ecc.